



Nuove modalità di invio del c.d. “Esterometro”

Come noto, Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute verso o da soggetti non stabiliti in Italia, è prevista la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei relativi dati, c.d. “esterometro”, con le modalità definite dal Provvedimento 30.4.2018.

Tale adempimento non è richiesto per le operazioni certificate da fattura elettronica ovvero da bolletta doganale.

L’invio dei predetti dati, originariamente mensile, è stato poi fissato, con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Successivamente la Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), ha previsto che, **dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022**, i dati relativi alle operazioni da / verso l’estero (non certificate con fattura elettronica tramite SDI o con bolletta doganale) vanno trasmessi telematicamente tramite SDI, utilizzando il formato previsto per la fattura elettronica.

Per recepire tali modifiche l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 28.10.2021 ha previsto che l’invio dei dati in esame va effettuato:

- con riferimento alle cessioni/prestazioni rese, entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia, in linea generale, **entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;**
- con riferimento agli acquisti/prestazioni ricevute, **entro il 15esimo giorno del mese successivo** a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione ovvero a quello di effettuazione dell’operazione.

Pertanto, viene ora prevista la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio. In tal caso:

- **per le operazioni attive** occorre impostare il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale XXXXXXX
- **per le operazioni passive** vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:
 - TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
 - TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
 - TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972,
 - TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).

In sede di conversione del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale” è stato disposto che le nuove modalità di invio del c.d. “esterometro” (trasmissione dei dati tramite SDI, utilizzando il formato della fattura elettronica) sono differite dall’1.1.2022 all’1.7.2022.

Busto Arsizio (VA), 17 gennaio 2022